



ATTO DD 354/A1604B/2022

DEL 14/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti - identificate come bottino 1 e bottino 2 - ubicate nel Comune di Bioglio (BI) e già utilizzate a uso potabile dall'Acquedotto consortile Rio Macchetto.

Il Presidente pro-tempore dell'*Acquedotto consortile Rio Macchetto*, con nota in data 16/2/2022, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. di due sorgenti - identificate come bottino 1 e bottino 2 - ubicate nel Comune di Bioglio (BI) e già utilizzate a uso potabile per alimentare l'acquedotto di proprietà del consorzio stesso.

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*. In attesa di perfezionare le procedure relative alla definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, la Provincia di Biella ha rilasciato - con la determinazione n. 1072 dell'11/3/2004 - l'autorizzazione alla continuazione in via provvisoria del prelievo idrico dalle due sorgenti in favore dell'*Acquedotto consortile Rio Macchetto*.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

A seguito dell'esame della documentazione tecnico-amministrativa e degli elaborati allegati all'istanza, il Settore A16.04B *Tutela delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con nota in data 21/2/2022, ha richiesto all'*Acquedotto consortile Rio Macchetto* di fornire alcune integrazioni a quanto inizialmente trasmesso, tra cui i pareri dell'ASL e dell'ARPA Piemonte competenti per territorio nonché quello del Comune di Bioglio (BI), nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia proposte, secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Con la medesima nota si è anche fatto presente al consorzio che l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 con la richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte é subordinato al ricevimento delle integrazioni sopra evidenziate, una volta ricevute le quali il Settore A16.04B, verificata la completezza e la conformità della documentazione trasmessa, provvederà ad avviarlo.



L'Acquedotto consortile Rio Macchetto, con note in data 5/4/2022 (parere ARPA Piemonte), in data 20/4/2022 (parere ASL di Biella) e in data 11/5/2022 (Deliberazione della Giunta Comunale di Bioglio), ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto.

Il Settore A16.04B - valutato quanto ricevuto - ne ha preso atto ritenendolo esaustivo e avviando il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Le sorgenti in esame sono situate lungo le pendici meridionali del monte Rovella, nel settore settentrionale del territorio comunale, a monte delle frazioni Rio e Macchetto, a una quota altimetrica di 655 metri s.l.m. e a breve distanza tra loro, in un'area dove, nonostante l'acclività dei versanti, non si rilevano evidenti processi geomorfologici in atto. I bottini di presa sono catastalmente identificabili nei mappali n. 104 (bottino 1) e n. 98 (bottino 2) del foglio di mappa n. 7, mentre il serbatoio di accumulo, comune per entrambi i bottini, è ubicato nel mappale n. 133 del foglio di mappa 7; l'accesso ai manufatti di captazione avviene tramite un sentiero pedonale che si diparte da Via Regione Rovella e attraversa un'area boscata.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico, l'area in esame è caratterizzata dalla presenza di rocce kinzigitiche del Complesso della Zona Kinzigitica dell'Ivrea-Verbanò e delle sue coltri di copertura eluvio-colluviali. Le caratteristiche morfologiche e quelle del sottosuolo, formato in prevalenza da rocce litoidi poco fratturate e alterate solo nei livelli superficiali, non favoriscono la formazione di acquiferi sotterranei di rilievo; la permeabilità del terreno è in prevalenza di tipo secondario, legata sia alla fratturazione della roccia, sia al suo grado di alterazione. I flussi idrici sotterranei sono significativi solo dove la fratturazione si presenta più intensa, la coltre eluvio-colluviale più sviluppata e dove la morfologia, anche dei settori posti più a monte, favorisce la concentrazione dei flussi idrici. La circolazione idrica è di entità limitata e avviene all'interno del cappellaccio di alterazione e del substrato fratturato in corrispondenza del fondo degli impluvi per affioramento della superficie piezometrica.

I manufatti di captazione sono in mattoni e cemento, in discreto stato di conservazione, ai quali si accede tramite piccole porte in acciaio. Le sorgenti non sono dotate di strumentazione di misura della portata alla fonte e non sono disponibili misure di portata estese almeno per un anno idrologico; non avendo a disposizione dati per definire le curve di efflusso sorgivo, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione delle zone di rispetto coincida con i bacini imbriferi sottesi dalle sorgenti, con apertura laterale di 45°: nel caso specifico, considerate le modeste dimensioni dei bacini, si hanno solo le zone di rispetto ristrette e le aree di salvaguardia risultanti hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Bottino 1:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 3.112 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 2.750 metri quadrati.

Bottino 2:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 3.112 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 3.578 metri quadrati.

Considerate le modeste dimensioni dei bacini di alimentazione si hanno solo le zone di rispetto ristrette che, data la vicinanza delle sorgenti, risultano accorpate.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Tav. Geo.03.4 - Elaborato: Proposta aree di salvaguardia complesso sorgentizio - Estratto di mappa catastale Aree di salvaguardia Bottini 1 e 2 - Scala 1:1000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Bioglio (BI), che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 12/4/2022.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che la porzione di territorio che rientra nelle aree di salvaguardia comprende esclusivamente terreni con destinazione d'uso agricola (boschi), ove non sono presenti centri di pericolo e per i quali non è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del medesimo regolamento regionale; nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

L'*Acquedotto consortile Rio Macchetto* non ha proposto specifiche misure di messa in sicurezza delle captazioni dal momento che ciascun manufatto di presa è dotato di chiusura in acciaio inox attrezzata con lucchetto ma, stante la particolarità dell'ubicazione e sviluppo delle zone di tutela assoluta, ha proposto di non prevedere la recinzione delle stesse, che potrebbero divenire elemento di disturbo alla libera circolazione della fauna selvatica locale e di pericolo in caso di incendio boschivo o di esecuzione di lavorazioni forestali.

L'ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 4/4/2022, ha evidenziato che a monte delle sorgenti non sono individuabili centri di pericolo significativi e che, sulla base di conoscenze pregresse sull'area, non si ipotizza la presenza di importanti fenomeni di circolazione idrica preferenziale.

L'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - esaminata la documentazione allegata all'istanza e gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 5 anni, con nota in data 14/4/2022, ha espresso parere favorevole alle proposte di definizione presentate per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari, a condizione che, da parte dell'*Acquedotto consortile Rio Macchetto*, vengano adottate le opportune misure di trattamento e disinfezione (con monitoraggio a livello di tutta la rete) e effettuate regolarmente analisi in autocontrollo presso laboratorio accreditato, con comunicazione dei risultati alla stessa ASL, onde garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico delle acque captate.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21, in data 26/5/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione presentate risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte risultano dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici

rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dei manufatti di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei bottini stessi;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- il gestore delle captazioni - *Acquedotto consortile Rio Macchetto* - provveda a adottare opportune misure di trattamento e disinfezione (con monitoraggio a livello di tutta la rete) e a effettuare regolarmente analisi in autocontrollo presso laboratorio accreditato, con comunicazione dei risultati all'ASL competente, al fine di garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico della risorsa idrica prelevata.

Vista la determinazione n. 1072 dell'11/3/2004, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente l'*Acquedotto Consortile Rio Macchetto* alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite le due sorgenti in gestione, ubicate nel Comune di Bioglio;

vista la nota del Presidente pro-tempore dell'*Acquedotto Consortile Rio Macchetto*, in data 16/2/2022, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota del Settore A16.04B *Tutela delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in data 21/2/2022, di richiesta di integrazioni alla documentazione precedentemente trasmessa;

viste le note dell'*Acquedotto Consortile Rio Macchetto*, in data 5/4/2022, in data 20/4/2022 e in data 11/5/2022, di trasmissione delle integrazioni richieste;

vista la nota dell'ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, 4/4/2022;

vista la nota dell'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - in data 14/4/2022 - prot. n. 011579/22;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Bioglio (BI) n. 19 del 12/4/2022, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

scarichi civili" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/1/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 del 1/8/2008.

DETERMINA


- a. Le aree di salvaguardia delle due sorgenti potabili ubicate nel Comune di Bioglio (BI) e già utilizzate a uso potabile dall'*Acquedotto consortile Rio Macchetto*, sono definite come risulta nella planimetria "*Tav. Geo.03.4 - Elaborato: Proposta aree di salvaguardia complesso sorgentizio - Estratto di mappa catastale Aree di salvaguardia Bottini 1 e 2 - Scala 1:1000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto ristrette. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".
- c. Il gestore delle due captazioni - *Acquedotto consortile Rio Macchetto* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree a causa della morfologia sfavorevole che potrebbe ostacolare il corretto deflusso delle acque e considerato che le stesse potrebbero divenire elemento di disturbo alla libera circolazione della fauna selvatica locale e di pericolo in caso di incendio boschivo o di esecuzione di lavorazioni forestali;
 - effettuare interventi di pulizia periodica e di manutenzione dei manufatti di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei bottini stessi;

- adottare opportune misure di trattamento e disinfezione (con monitoraggio a livello di tutta la rete) e effettuare regolarmente analisi in autocontrollo presso laboratorio accreditato, con comunicazione dei risultati all'ASL competente, al fine di garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico della risorsa idrica prelevata.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
 - alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - *Acquedotto consortile Rio Macchetto* - per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Bioglio, affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (vigente dal 28/5/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Estratto di mappa catastale
Aree di salvaguardia Bottini 1 e 2
Scala 1:1000







Mappali interessati da ZTA			
Foglio	Mappale	Totale	Parziale
7	60		X
7	61		X
7	62		X
7	66		X
7	93		X
7	94		X
7	95		X
7	96		X
7	98		X
7	99		X
7	100		X
7	102		X
7	104		X
7	106		X

Mappali interessati da ZRR			
Foglio	Mappale	Totale	Parziale
7	28		X
7	32		X
7	35		X
7	51		X
7	52		X
7	53		X
7	54		X
7	56		X
7	57	X	
7	58	X	
7	59	X	
7	60		X
7	61		X
7	91		X
7	93		X
7	94		X
7	95		X
7	96		X
7	97	X	
7	99		X
7	102		X
7	103	X	
7	104		X

Mappali interessati da ZTA serbatoio			
Foglio	Mappale	Totale	Parziale
7	104		X
7	133		X

LEGENDA

-  Limite bacino idrografico sotteso alla sorgente
-  Zona di rispetto ristretta
-  Zona di tutela assoluta
-  Zona di tutela assoluta opera a servizio della captazione

Il Progettista:



(Dott. Geol. Marco Stoppa)

Committente:	Acquedotto Consortile Rio Macchetto Regione Rovella, 25 - 13841 Bioglio (BI)
Lavoro:	PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI DESTINATE AL CONSUMO UMANO <small>Loc. Rio Macchetto, in Comune di Bioglio STUDIO IDROGEOLOGICO</small>
Elaborato:	Proposta aree di salvaguardia complesso sorgentizio
Tav.	Geo.03.4
Scala:	1 : 1000
Data:	Febbraio 2022

Dott. MARCO STOPPA – Geologo
GEOLOGIA IDROGEOLOGIA E GEOLOGIA AMBIENTALE
Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte n.482